

Francesco Longo

Avvocato
Professore a c. di Diritto Amministrativo Ambientale
al D.P. di I.A dell'Università di Udine

Corso Vittorio Emanuele II, 54
Palazzo Mantica Cattaneo
33170 Pordenone
P.I. 01136760939
Cod. Fisc. LNG FNC 56S19 G888I
e-mail: info@studiolegale-longo.it
PEC francesco.longo@avvocatipordenone.it

Telefono (0434) 28485 – 28486
Fax (0434) 28486

Pordenone, 13 giugno 2018

Spettabile Città Metropolitana di Venezia
Ufficio VIA del Servizio Ambiente
della Città Metropolitana di Venezia

via PEC: ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

PARERE LEGALE

e

contestuale memoria procedimentale

ex art. 10 L. n. 241/1990 e s.m.i.

Oggetto: Protocollo SUAP REP _ PROV _VE/VE-SUPRO/0093373/23-4-2018 - Osservazioni alla VIA 2018/1.11 Alisea S.P.A. – Comitato Zona Nord Ovest e Comitato Ca' Pirami.

Sommario: Introduzione; 1. Premessa: la valutazione ambientale strategica (VAS) e la valutazione impatto ambientale (VIA): i rispettivi presupposti; 2. Considerazioni su VAS e VIA, in particolare, riferite alla prospettata “variante in aumento”; 3. La valutazione di impatto ambientale (VIA), in particolare; 4. Le problematiche nel caso concreto sottese alla disciplina ricavabile dagli artt. 4, 19-27 D.Lvo n. 152/2006 e s.m.i., nonché dalla Direttiva n. 85/337/UE del 27.06.1985. L'applicazione del principio di precauzione: sue conseguenze; 5. Conclusioni.

Introduzione.

Il presente parere viene reso per conto e nell'interesse dei Comitati Cà Pirami e Zona Nord Ovest, in ordine alla problematica connessa alla “discarica di Jesolo” gestita dalla società Alisea spa, e agli effetti ed alle conseguenze inerenti alla prospettata variante in aumento e sopraelevazione.

Nella stesura del presente parere si è tenuto conto delle osservazioni alla VIA 2018/1.11 Alisea spa, ProtocolloSUAPREP_PROV_VE/VE-SUPRO/0093373/23-4-2018, a firma dei presidenti dei due comitati dott. Giancarlo Bergamo quale presidente del Comitato Zona Nord Ovest nonché del dott. Fabio Gerotto quale presidente del Comitato Ca' Pirami.

Le suddette osservazioni costituiscono parte integrante del presente Parere.

Ciò al fine di poter rendere il presente atto, anche come memoria procedimentale ai sensi dell'art. 10 della L. n. 241 del 1990 e smi, quale contributo collaborativo che i Comitati Zona Nord Ovest e Cà Pirami intendono dare nell'ambito del procedimento amministrativo avente ad oggetto la modifica / variante in aumento con sopraelevazione dell'impianto smaltitorio denominato “discarica di Jesolo”.

1. Premessa: la valutazione ambientale strategica (VAS) e la valutazione impatto ambientale (VIA): i rispettivi presupposti.

1.1. Giova preliminarmente sintetizzare, in relazione alla situazione che caratterizza la c.d. “discarica di Jesolo” ed alla prospettata variante in aumento con sopraelevazione, le linee portanti della disciplina generale in tema di VAS e VIA.

Orbene, la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS), e la valutazione di progetti (VIA), hanno entrambe la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile (art. 4 comma 3, del D.Lvo n. 152 del 2006 e smi, noto come codice dell'ambiente).

Sicché, vale la pena richiamare, in questa sede, le finalità sottese agli istituti della VAS – VIA, poiché da esse discendono poi le osservazioni che, come *memoria partecipativa procedimentale*, si vengono a presentare all'Amministrazione procedente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della L. n. 241 del 1990 e smi, in relazione alla situazione già

autorizzata inizialmente con provvedimento n. 35712/05 del 2005, poi, con l'autorizzazione rilasciata nel 2008 e, quindi, con l'autorizzazione di cui alla determina provinciale n. 3027/2011.

2. Considerazioni su VAS e VIA, in particolare, riferite alla prospettata “variante in aumento”.

2.1. La valutazione ambientale di piani e programmi ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, contribuendo all'integrazione delle relative previsioni, con considerazioni specificatamente ambientali, che siano tali da guidare l'amministrazione nell'effettuazione nelle scelte discrezionali, tipiche, per l'appunto, dei piani e dei programmi, così consentendo di dare prioritaria considerazione agli interessi di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, come del resto deve essere, alla luce del principio inerente allo sviluppo sostenibile (in proposito, art. 3 quater, comma 2, del D.Lvo n. 152/2006).

Ne discende che nel rapporto ambientale, (ossia l'atto che contiene i risultati dell'esame condotto dall'autorità procedente), si sarebbero dovuti individuare, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano, in ragione alla variante prospettata, - è in grado di provocare in capo all'ambiente. Al tempo stesso, si sarebbero dovute pure indicare le ragionevoli alternative capaci, a loro volta, di essere adottate, in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso (art. 13 c. 4), in ragione alla particolarità dei luoghi in questione.

2.2. Diversamente la VIA: la valutazione al singolo progetto deve avvenire ed essere coerente, sulla base della progettazione preliminare, ovvero, nel caso della “discarica di Jesolo” al progetto originario, (aspetto che sfugge in relazione alla prospettata variante). La VIA ha l'obiettivo di verificare l'impatto sull'ambiente dell'opera progettata, di cui nel caso di specie se ne rileva la non piena conoscenza in ragione alla proposta variante, soprattutto per quanto riguarda sia l'aspetto idrogeologico che quello viario, così come emerge dalle osservazioni tecniche predisposte dal Comitato Zona Nord Ovest, accluse - come si è detto - al presente parere / memoria procedimentale.

E, difatti, lo studio di impatto ambientale (ossia l'atto che contiene i risultati dell'esame condotto dal soggetto proponente) avrebbe dovuto contenere anche una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dalla proponente, Alisea spa, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, circostanza assente nel caso di specie.

Si sarebbero dovute, pertanto, specificare le principali ragioni della scelta, individuata nel caso specifico, sotto il profilo dell'impatto ambientale in ogni suo diversificato aspetto: antropico, territoriale, urbanistico, del traffico viario, della qualità dell'aria, dei rumori, delle polveri Si veda a tal proposito le allegate Osservazioni (pag. 12 e ss).

Vale a dire, si sarebbero dovute esplicitare le diversificate conseguenze, proprio in ragione alla particolarità dei siti che la prospetta variante in aumento, comportante la sopraelevazione della discarica, è in grado di comportare, senza neppure tralasciare l'aspetto economico finanziario, collegato ad esempio, con l'attività di sistemazione o, comunque, di controllo ambientale nella fase cd "*post mortem*" (come tra l'altro indicato a pag. 26 delle Osservazioni).

Dal momento che, il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese quali le concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto. Si tratta di uno di quegli aspetti di concentrazione del procedimento amministrativo e di sua semplificazione in cui l'istruttoria, quale fase conoscitiva essenziale dell'assumenda decisione si deve venire a tradurre.

Proprio per tale motivo, ed in funzione di un tanto, si esprime l'esigenza di una compiuta preventiva attività istruttoria diretta a conoscere ogni aspetto, sia della situazione di fatto con riguardo alla quale la variante in aumento e di sopraelevazione della discarica è destinata a porsi; sia con riferimento alle conseguenze destinate ad essere prodotte dall'incrementata attività smaltitoria, sul punto circa la carente ricostruzione della situazione di fatto sottesa alla rilascianda autorizzazione si sono espresse delle serie riserve, si veda pagina 23 delle Osservazioni.

Tutti aspetti che devono, conseguentemente, emergere in termini speculari dalla motivazione sottesa al nuovo provvedimento autorizzatorio; motivazione che può ovviamente evincersi anche dalla Relazione generale di accompagnamento al progetto di variante medesimo. Situazione che allo stato non è data da ben comprendere.

2.4. Da quanto ora detto si ricava che la VAS è destinata a riguardare la pianificazione e la programmazione alle quali l'amministrazione è obbligata, ed è concomitante alla stessa, così da favorire l'emersione e l'evidenziazione dell'interesse ambientale, di modo che esso venga in via prioritaria considerato dall'amministrazione medesima. Circostanza che, nel caso di specie, non appare comparata con l'interesse economico il quale solo viene preso

prioritariamente in considerazione per le misure che vengono previste, in quanto come pure emerge dalle articolate osservazioni alla VIA 2018/111, ed alle quali il presente parere fa riferimento, non è ben chiaro il motivo per cui la prospettata variante in aumento, che ragionevolmente e verosimilmente modifica l'attuale assetto viario, incidente sensibilmente sul piano del traffico, non sia stata sottoposta a VAS.

D'altronde è ragionevole ritenere che un adeguamento della discarica con relativa sopraelevazione, situazione correlata all'incrementata attività smaltitoria - per tale motivo si parla di variante in aumento - determini l'opportunità se non la necessità di sottoposizione alla VAS (l'argomento viene specificatamente trattato a pag. 12 delle Osservazioni).

Aspetto non teorico, poiché l'attuale assetto viario è già fortemente provato per l'elevatissimo transito dei mezzi pesanti in una zona tra l'altro fortemente urbanizzata che non lascia, quindi, spazio ad alternative, verrebbe ad essere ulteriormente penalizzato per le inevitabili prevedibili ripercussioni viabilistiche che l'incrementata capacità smaltitoria viene a comportare.

Il che, a fronte di questo incremento sensibile delle capacità smaltitorie che comporta una modificazione della situazione di fatto esistente al momento della assunzione dell'attuale piano del traffico, questa sopravvenuta diversa situazione avrebbe ragionevolmente giustificato un adeguamento e, quindi, una modifica del piano originario comportando, conseguentemente, la sottoposizione a VAS della prospettata variante in aumento comportante la sopraelevazione della discarica in questione.

3. La valutazione di impatto ambientale (VIA), in particolare.

3.1. La VIA, a differenza della VAS - come si è detto - concerne il singolo progetto e si presenta necessaria ai fini della verifica, appunto la valutazione, dell'entità dell'impatto ambientale, cioè di tutte le interferenze in grado di essere provocate dall'opera, sua realizzazione e suo esercizio, in questo caso, in relazione all'incrementata capacità della discarica realizzabile con la variante proposta. Ciò al fine di stimolare ed individuare soluzioni mitigative da valutare secondo il principio dello "sviluppo sostenibile", sino anche all' "opzione zero", qualora le interferenze ambientali, non solo siano evitabili, ma neppure sostenibili o sopportabili, neanche con l'adozione di doverose cautele, espressione di appropriate valutazioni tecniche.

Ed è l'aspetto che più sta a cuore ed in ordine al quale si sono evidenziati aspetti di sofferenza individuati nelle osservazioni di carattere tecnico le quali si presentano

affrancate da vizi logici, in quanto coerentemente riferite sia alla ricostruzione della situazione di fatto che alla sua conseguente valutazione.

Al tempo stesso si suggeriscono significative opere di mitigazione l'impatto ambientale (si cfr pag. 18 e ss delle Osservazioni).

Certo è che il progetto, nella complessità degli effetti che la variante in aumento in sopraelevazione è destinata a produrre, doveva essere inserito nei Piani operativi, poiché esso è destinato ad essere valutato, una prima volta, nell'ambito del generale contesto pianificatorio del sistema trasporti - come si è detto -, ed una seconda volta, in fase preliminare alla realizzazione dell'opera.

3.2. Va pure evidenziato che la disciplina ambientale, al fine di evitare duplicazioni, ridondanze o incoerenze ha cercato di coordinare le due valutazioni, VAS e VIA, contemperandone gli effetti, ed in particolare ha previsto che: quando il progetto sia conforme alla localizzazione prevista dai vigenti strumenti di Piano di diverso tipo, oggetto di VAS, a questo punto *"nella redazione dello studio di impatto ambientale....possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale"*; così come ed allo stesso modo nella fase di valutazione dei progetti *"debbono essere tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS"* (art. 10 del D.Lvo n. 152 del 2006 e smi).

Ciò significa che il progetto doveva, in linea di massima, essere inibito in ragione alla sua localizzazione, che non risulta vagliata appropriatamente in relazione alla prospettata variante in aumento e sopraelevazione; tenendo, altresì, in esclusiva considerazione agli effetti che tale modificazione è in grado di provocare in capo al territorio, latamente inteso, includendo in esso anche l'aspetto idraulico ed idrogeologico per le quote sul livello del mare in cui ci si viene a trovare, con tutte le problematiche connesse alla tenuta "meccanica" del sottosuolo (si veda pure sul punto pag. 23 delle Osservazioni).

Ci si riferisce, sotto questo ultimo profilo, ai nuovi carichi che si verranno a realizzare, con rischi "sismici" in termini di eventuali cedimenti delle parti interne alla discarica, con conseguente intercettazione delle falde d'acqua sottostanti.

Aspetti che in virtù dello stesso principio di precauzione, che domina tutta la materia ambientale - sul principio di precauzione si veda il paragrafo 4 del presente Parere -, avrebbero dovuto suggerire una diversa ipotesi localizzativa.

3.3. Sicché, in relazione a tale delicato aspetto - rischio idrogeologico - il progetto dell'opera avrebbe dovuto importare variante localizzativa all'attuale sistema di pianificazione.

Pertanto, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, in tal caso, la valutazione ambientale si sarebbe resa necessaria proprio ai fini della localizzazione delle singole opere (art. 6, comma 12, introdotto dal D.Lgs. 296/2010). E, qualora si fosse ritenuto che l'opera in questione non necessitasse di VAS, nondimeno, nel caso di specie, la peculiarità dei siti, collegati alle dipendenze morfologiche del sottosuolo ed al connesso rischio idrogeologico - oltre alla già surriferita problematica dell'incremento viario -, quelle circostanze si presentano idonee a spiegare, in applicazione del succitato principio di precauzione, una diversa localizzazione e, con essa, una variazione alla attuale disciplina pianificatoria. Il che porta con sé l'esigenza di procedere alla conseguente approvazione di un nuovo strumento di piano (in variante all'attuale).

Con una siffatta situazione in cui la prospettata variante modificativa in aumento è idonea a motivatamente comportare una variante al piano anche urbanistico, la VAS si sarebbe venuta ad imporre.

E tale aspetto con le connesse problematiche, si ritiene debba essere esplicitato, quantomeno per spiegarne il perché, per le ragioni surriportate, si è ritenuto di procedere omettendo la VAS.

Nel caso di specie, la modifica al Piano, derivante dal progetto, certo si presenta di carattere esclusivamente localizzativo, ma la VIA non si presenta sufficiente a garantire il principio di sviluppo sostenibile.

Il progetto di variante, per come si presenta per gli effetti e conseguenze che è in grado di provocare pone l'esigenza di una "fase strategica" diretta ad evidenziare, da un lato, il temperamento di diversi interessi di vasta estensione e di natura pianificatoria e, dall'altro, esprime le ulteriori opzioni localizzative eventualmente in grado di non contrastare con il Piano medesimo.

Nondimeno, qualora la localizzazione proposta dovesse essere, secondo la VIA, pregiudizievole per l'ambiente, nonostante ogni cautela, il progetto dovrà essere inibito o modificato, pur non comportando una nuova procedura di VAS.

3.4. La VIA, avendo principalmente ad oggetto il progetto, è destinata a focalizzare esclusivamente la valutazione dell'impatto ai fini dell'individuazione concreta di misure mitigatorie, ovvero, di un'alternativa si/no.

Il che è coerente con il principio di massima tutela ambientale al quale è votata, appunto, la VIA. Dai risultati di questa si sarebbe potuto/dovuto sacrificare l'interesse allo sviluppo urbanistico ed economico nella misura in cui l'opera si sarebbe potuta realizzare in luoghi diversi da quelli proposti, con minori conseguenze quali, appunto gli impatti ambientali, in aderenza allo stesso principio di precauzione.

Ebbene, le osservazioni riguardanti l'opera in variante che si ritiene doversi sottoporre a VIA, vengono poste per quanto avrebbero dovuto essere già acquisite ai fini dell'approvazione del progetto "preliminare", rispetto a quello definitivo di variante.

La disciplina normativa non lascia dubbi in ordine al modus procedendi; e [l'art. 23 comma 1 del dlgs 152/2006](#), e [l'art. 93 comma 4 del dlgs 163/2006](#), si riferiscono alla VIA allo studio di impatto ambientale, ed al progetto "definitivo".

Certo, la progettazione preliminare, soprattutto quando provenga da privati, è attività che può essere superata dagli ulteriori sviluppi legati al confronto con l'amministrazione. Ed è solo con il progetto definitivo che l'opera viene compiutamente rappresentata individuando le caratteristiche e peculiarità del suo inserimento sul territorio latamente inteso in ogni suo aspetto.

3.5. Si aggiunga che l'acquisizione della VIA si presenta, da un lato, collegata al grado di precisazione e dettaglio delle opere da eseguirsi, in modo che non rimangano aspetti e profili che possano sfuggire della progettata variante in aumento e sopraelevazione. Circostanza che per quanto sopra indicato, nel caso di specie, rimangono aspetti progettuali, quali quelli inerenti ai trasporti, ovvero, ai profili viari, agli aspetti idrogeologici e dei costi realizzabili dalle coperture, per citarne alcuni, la cui chiarificazione, in termini di conseguenze derivanti dalla realizzazione dell'opera si presentano tutt'ora incerti, cioè non conosciuti (per un'ipotesi dei costi per la copertura finale della discarica si veda il computo metrico estimativo riportato a pag. 20 delle Osservazioni).

Si aggiunga, poi, per ulteriormente esemplificare che non si è chiarito se l'incremento in altezza determini o no, per l'incrementato volume e le masse conseguenti, un appesantimento dell'insieme dei rifiuti attualmente ivi giacenti, ed un loro abbassamento

provocando l'intercettazione della falda sottostante (si cfr sempre pag. 9 delle Osservazioni).

3.6. Va pure detto che le modifiche al progetto ordinario sono circostanze fisiologiche, nel senso che è assolutamente probabile ritenere la sopravvenienza di circostanze che inducano a operare delle modifiche al progetto originario.

Si tratta di un ordinario fattore di rischio, comunque mitigato dalle considerazioni preliminari di carattere ambientale che il soggetto proponente avrebbe dovuto fare con l'esordio della progettazione di modifica. In quanto, se si esclude la VIA va ulteriormente valorizzata la prevedibilità, come previsione anticipata della variante la quale va fatta, quindi, rientrare in quello che può essere definita la elasticità di progetto.

Se così, tuttavia, non fosse, la variante in aumento si verrebbe allora a collocare come un qualcosa in più rispetto al progetto originario e, come tale, per diversificati effetti che si sono indicati nelle articolate Osservazioni tecniche, quella modifica, se vi è significativo impatto che è in grado di provocare, avrebbe dovuto essere sottoposta, appunto, a procedura di VIA.

Per questa ragione di fondo, i vicini residenti, attraverso il locale Comitato, in quanto particolarmente interessati per alla prospettata variante, per le conseguenze ad essa correlate in grado di ricadere per gli effetti sul vicino territorio, hanno interesse a partecipare attivamente al procedimento di VIA con il parere/memoria procedimentale e le presenti osservazioni, le quali offrono suggerimenti tecnici e riserve in ordine a plurimi aspetti progettuali oggetto di apprezzamento critico, così come, appunto, articolato nelle Osservazioni alla VIA 2018/1.11. Alisea spa ProtocolloSUAPREP_PROV_VE/VE-SUPRO/0093373/23-4-2018, accluse al presente parere / memoria, di cui costituiscono parte integrante.

3.7. Ulteriore aspetto, anch'esso oggetto di apprezzamento critico, è il mancato dimensionamento dell'impianto a servizio dell'utenza, alle esigenze dei futuri utenti dell'infrastruttura. Ci si riferisce alle aree di servizio, alla surriferita situazione viaria.

Si tratta di aspetti progettuali che attengono al rapporto tra apprezzamento dell'interesse pubblico ed equilibrio economico finanziario dell'attività svolta a seguito della variante in aumento della scarica.

E, tali aspetti, sono sicuramente espressione di valutazioni discrezionali.

Nondimeno, si lamenta la mancata presa in considerazione delle conseguenze che derivano in capo al territorio latamente - inteso dell'avvenuta incrementata capacità smaltitoria. E, quindi, di quella scelta, non si lamenta il merito amministrativo, bensì la sua ragionevolezza in termini di proporzionalità ed adeguatezza della prospettata variante e della sua progettazione.

3.8. Sicché, richiamando sul punto la posizione espressa dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato IV, sentenza del 22.1.2013, n. 361), ci si permette di ricordare che un intervento già approvato è ragionevole debba essere nuovamente sottoposto a valutazione ambientale, ove vi sia stata una sensibile variazione del progetto definitivo, rispetto alla VIA effettuata sul progetto originario. Ciò in quanto si è in presenza di una significativa modificazione di quest'ultimo per l'impatto globale del progetto di variante in aumento sull'ambiente.

4. Le problematiche nel caso concreto sottese alla disciplina ricavabile dagli artt. 4, 19-27

D.Lvo n. 152/2006 e s.m.i., nonché dalla Direttiva n. 85/337/UE del 27.06.1985.

L'applicazione del principio di precauzione: sue conseguenze.

4.1. Si osserva che la rilascianda autorizzazione verrebbe presa senza il previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale valida a consentire una tutela preventiva dell'interesse pubblico sotteso alla prospettata modifica in aumento. Una tutela che non avrebbe, necessariamente, comportato il diniego alla modifica richiesta, ma che sarebbe eventualmente valsa ad imporre quelle prescrizioni necessarie al fine di eliminare o ridurre l'incidenza negativa dell'intervento per l'ambiente e la salute umana, così come pure indicato nelle surriferite accluse Osservazioni.

Orbene, ai sensi dell'art. 6 D.Lvo 152/2006, devono essere sottoposti a procedura di VIA i progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Nel caso di specie, come si è detto, si è in presenza di una modifica in grado di essere definita sostanziale dell'impianto smaltitorio. Tale è infatti quella che, ai sensi dell'art. 2 Lett. n) D.Lvo 59/2005, si presenta idonea a provocare effetti significativi e negativi per gli esseri umani e per l'ambiente. Possibilità, questa, che deve ritenersi sussistente nel caso di incremento significativo pari a mc

100.000 mila della discarica, in ragione agli effetti riflessi che ne derivano, sempre illustrati nelle allegare Osservazioni.

I criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 20 D.Lvo 152/2006, sono precisati dall'allegato V, il quale prevede che gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2, cioè in base alle caratteristiche del progetto e alla localizzazione dell'impianto, e tenendo conto, in particolare: - della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata), - dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto; - della probabilità dell'impatto; - della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

Nel caso di specie, si tratta di una modifica sostanziale dell'iniziale autorizzazione, per tale intendendosi quella che comporta un aumento o una variazione quantitativa della quantità smaltibile (ci si richiama a Consiglio Stato, sez. V, 29 aprile 2009, n. 2746, in materia di modificazione quantitativa delle emissioni in atmosfera, omettendo di effettuare la necessaria valutazione di compatibilità ambientale dell'intervento medesimo). I suddetti aspetti di significativa rilevanza ambientale verrebbero baipassati e, quindi, non oggetto di attenta attività istruttoria se, nel caso di specie, si procedesse – come pare si voglia fare – ommettendo la procedura di VIA, la quale quelli aspetti verrebbe, invece, a prendere puntualmente in considerazione.

4.2. L'approccio di metodo, che viene prospettato attraverso la richiesta autorizzatoria è oggetto di apprezzamento critico attraverso il presente Parere e le accluse Osservazioni in quanto motivatamente si ritiene che il *modus procedendi* che si vuole seguire si ponga in spregio al principio di precauzione, il quale impone che in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente - latamente inteso, ovviamente - debba essere assicurato un alto livello di protezione. Nel caso di specie, l'omessa adozione di un adeguato sistema di controllo e verifica preventiva realizzabile con la VIA per le diverse ricadute sull'ambiente derivanti dalla modifica in aumento, la carenza di istruttoria con

riguardo ad una pluralità di aspetti tecnici fondamentali, idraulici compresi, rendono evidente ed attuale l'esposizione a pericolo per l'ambiente - intercettazione della falda sottostante alla discarica, ad esempio - conseguente all'esecuzione del provvedimento autorizzatorio, qualora emesso come attualmente viene prospettato.

Si aggiunga che il principio di precauzione, di cui si lamenta la violazione, si caratterizza per tre aspetti fondamentali: **a)** il suo carattere di principio generale; **b)** l'impossibilità, in sede di bilanciamento tra protezione della salute e libertà economica, di consentire alle imprese di essere esonerate dall'adottare a loro spese le indispensabili misure di cautela; **c)** la validità del principio come criterio interpretativo del sistema giuridico unitariamente considerato (T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 25 marzo 2010, n. 93).

Si è già detto che il progetto presentato da Alisea spa non fornisce adeguate assicurazioni con riguardo ad una molteplicità di aspetti in relazione ai quali l'Amministrazione procedente ha omesso di svolgere quella necessaria indagine istruttoria che si sarebbe imposta nel caso di specie.

Oltre all'omessa adozione delle migliori tecniche esistenti, alcuna garanzia viene fornita al fine di

- evitare spandimenti accidentali del percolato in falda e la contaminazione dell'acqua e del sottosuolo,
- garantire il controllo delle infiltrazioni nocive nella falda d'acqua (si cfr. pag. 11).

4.3. Il rispetto del principio di precauzione, stante l'impossibilità, in sede di bilanciamento tra protezione della salute e libertà economica, di esonerare l'impresa dall'adozione a sue spese delle indispensabili misure di cautela, avrebbe imposto alla società Alisea spa, dall'inizio dell'attività di smaltimento, l'obbligo di eseguire un studio sugli effetti delle ricadute della attività di smaltimento di discarica - sul territorio confinante con l'impianto. Tale studio avrebbe consentito di fornire una specie di "bianco" dello stato dell'ambiente.

Ma, sul punto non è stato previsto dalla Regione Veneto. Per tale motivo si suggerisce l'effettuazione di uno studio inerente alla stessa valutazione di impatto sanitario (VIS) (si cfr pag. 25 delle Osservazioni).

4.4. Del resto, il principio di precauzione che, in tema ambientale, trova immediata applicabilità ogniqualvolta sussistano incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, non occorrendo attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi – è pacificamente applicabile alla materia e dello smaltimento dei rifiuti, dovendo, peraltro, essere armonizzato, nella sua concreta attuazione con quello di proporzionalità, nella ricerca di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco. Ne discende che tutte le decisioni adottate dalla Autorità Amministrativa in materia deve essere assistita da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che tenga conto di un'attività istruttoria parimenti ineccepibile (si cfr TAR Toscana, sent. n. 5145/2010).

Circostanze che ci si permette di rilevare assenti, nel caso di specie, in cui si è verificato un sostanziale automatismo tra progettata modifica in aumento e originario impianto smaltitorio.

5. Conclusioni.

5.1. Sulla scorta di quanto si è fin qui venuti dicendo l'intervento proposto si fonda su di un progetto che si pone, per le ragioni indicate, non adeguato alla reale situazione di fatto e, per tale motivo è quel progetto oggetto di osservazioni e considerazioni critiche che compongono un quadro complessivo di elementi concordemente negativi su tutti gli aspetti fondamentali dell'impatto ambientale.

Sicché, anche un eventuale soluzione positiva della VIA, si presenta allo stato attuale delle cose, viziata sotto il profilo funzionale nella carenza istruttoria.

La diversità delle opzioni che si esprimono a codesta Autorità Amministrativa, e le criticità connesse all'eventuale baipassaggio della VIA sul progetto dell'opera in variante, si presentano idonee ad escludere, in ragione alle peculiarità, della progettazione della variante medesima, il superamento della procedura di VIA medesima.

Nello stesso art. 165, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, sia pure riferito alla fase preliminare delle cd. “opere strategiche”, in quelle stesse disposizioni si esprime l’esigenza che la fase istruttoria debba essere caratterizzata da specifici approfondimenti e dettagli circa gli effetti e le conseguenze che l’opera progettata è in grado di provocare.

Alla medesima stregua, nel caso di specie, le significative modifiche, quanto ad effetti in capo all’ambiente coinvolto dalle conseguenze derivanti dalla prospettata variante, come emerge dalle articolate “osservazioni alla VIA 2018/1.11, modifiche apportate al progetto originario, fanno sì che la VIA si presenti motivatamente necessaria, proprio al fine, in ragione alle modifiche in variante apportate, di garantire la piena compatibilità ambientale delle nuove opere progettate e relativi effetti.

Il che nel concreto si traduce nell’acquisire, un appropriato approfondimento dell’attività istruttoria, diretta a porre una modifica di contenuto e localizzazione della prospettata variante rispetto alle soluzioni attualmente prospettate.

Si rimane in attesa di cortese riscontro.

Lieto di rendere ogni eventuale chiarimento.

Distintamente,

Francesco Longo

Si allegano: Osservazioni alla VIA 2018/1.11 Alisea spa, ProtocolloSUAPREP_PROV_VE/VE-SUPRO/0093373/23-4-2018; mandati sottoscritti dai Presidenti dei Comitati Cà Pirami e Zona Nord Ovest, dott. Fabio Gerotto e dott. Giancarlo Bergamo.